

Le modalità sono contenute nella nuova risoluzione sul modello dell'Agenzia delle entrate

# Nuovo Irap, vecchi standard

## Per il primo anno si alla compilazione con regole previgenti

DI FABRIZIO POGGIANI

**P**er il primo anno (in linea di principio per il 2021) è possibile compilare la sezione del modello Irap sul costo del personale dipendente senza tenere conto delle novità recentemente introdotte ma con le regole già fornite nelle istruzioni al modello Irap 2022. Si tratta, in effetti, di una determinazione diversa della base imponibile Irap con effetti anche retroattivi, rispetto alla pubblicazione del provvedimento che ne ha modificato le regole.

L'Agenzia delle entrate, infatti, con la risoluzione 15/07/2022 n. 40/E ha fornito importanti precisazioni sulle modalità di compilazione del modello Irap 2022, dopo le modifiche introdotte con l'art. 10 del dl 73/2022 (decreto Semplificazioni), che ha riformulato, sebbene in parte, l'art. 11 del dlgs 446/1997, istitutivo del tributo. La problematica, subito segnalata dal quotidiano (si veda, *ItaliaOggi* del 18/06/2022) ma sfuggita o, addirittura, convalidata da taluni autori, riguardava la modifica retroattiva, prevista dal comma 2 dell'art. 10 del decreto citato, con la quale era prevista una diversa determinazione del valore della produzione netta, con particolare riferimento ai costi del personale deducibili che poteva impattare, in particolare, anche su quelle società di capitali che, stando alle ordinarie disposizioni del codice civile, avevano già approvato il bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2021 nel termine ordinario di 120 giorni dalla chiusura dello stesso. Si rischiava, paradossalmente, stante il fatto che la modifica era, appunto, stata introdotta da un decreto destinato a semplificare, di dover mettere

di nuovo mano a molte dichiarazioni già predisposte e, forse, anche già trasmesse al Fisco.

Con la detta risoluzione, più che opportuna (si veda il comunicato CNDCEC di ieri), l'Agenzia delle entrate riepiloga preliminarmente le novità introdotte, con riferimento alle disposizioni comuni per la determinazione del valore della produzione netta e la disciplina dei costi del personale deducibili dalla base imponibile Irap. Sul punto, infatti, nel documento di prassi in commento, si evidenzia che con il citato art. 10 il legislatore ha disposto la sostituzione della deducibilità del costo residuo del personale dipendente, assunto con contratto a tempo indeterminato, di cui al comma 4-octies dell'art. 11 del dlgs 446/1997, con la deduzione integrale del costo complessivamente sostenuto; la deduzione, peraltro, è anche ammessa per ogni lavoratore stagionale, nel rispetto delle condizioni indicate e nei limiti del 70% del costo complessivamente sostenuto. Stante il fatto, come detto, che le novità si rendevano applicabili, per espressa previsione legislativa, dal periodo d'imposta precedente a quello in corso al 22/06/2022 (data di entrata in vigore del decreto) e, quindi, dal 2021, naturalmente per i soggetti solari, la modifica ha valore retroattivo con la conseguenza che è possibile procedere con la compilazione della dichiarazione Irap 2022 con le nuove regole. In relazione alle richieste di chiarimenti pervenute sul periodo d'imposta a partire dal quale sono applicabili le nuove disposizioni, con il documento di prassi indicato l'Agenzia delle entrate ha fornito le istruzioni per la compilazione della sezione I del qua-

dro I<sup>o</sup> del modello Irap 2022. Nei righe IS1, colonna 2, IS4, colonna 3, e IS5, colonna 2, devono essere indicate le deduzioni spettanti in relazione ai soggetti diversi dai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, i righe IS2, IS3 e IS6 non vanno compilati, nel rigo IS7, colonna 3, deve essere inserita la deduzione di cui al comma 4-octies del citato art. 11, nella vigente formulazione, ovvero la deduzione riferita al costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato, compresa la deduzione ammessa, nei limiti del 70% del costo complessivamente sostenuto, per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno centoventi giorni per due periodi d'imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di due anni a partire dalla cessazione del precedente contratto (da indicare anche in colonna 2) mentre nel rigo IS9 deve essere indicata l'eventuale eccedenza delle deduzioni ammesse dai commi 1 e 4-bis.1 dello stesso art. 11 rispetto al limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli oneri e spese a carico del datore di lavoro. Fortunatamente, però, stante il fatto che l'intervento è ritenuto di semplificazione, l'Agenzia delle entrate precisa che, per il primo anno, resta possibile compilare la sezione I del quadro IS con le regole fornite nelle istruzioni per la compilazione del modello Irap 2022.

© Riproduzione riservata

